COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinviò*):

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);

ALESSANDRINI: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950) . . 73

PRESIDENTE 73, 79, 81, 88
BIANCHI FORTUNATO 82
CAPONI 81, 87
FERIOLI 84
GITTI 79, 85
GRAMEGNA 84, 85
MANCINI VINCENZO, *Relatore* 74
MONTI 88
PAJETTA GIULIANO 87, 88
PAVONE 80, 81, 84
PAZZAGLIA 86
POLOTTI 79, 81, 86
SGARBI BOMPANI LUCIANA 87
SULOTTO 83
TAMBRONI 80, 85, 87

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (1037) *(Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato)* e dei deputati: Bastianelli ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269); Merenda ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313); Alessandrini: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314); Bianchi Fortunato ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifi-

ca alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti » dei senatori De Marzi, Sammartino, De Vito, Deriu, Lombardi, Baldini, Premoli, Veronesi, Perri, Robba, Samaritani, Piva, Brambilla, Fermariello, Magno, Bonatti, Vignolo, Abbiati Greco, Casotti, Dolores, Bertone, Fusi, Minnocci, Catellani, Bermani, approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato, e delle proposte di legge, abbinate: « Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato » dei deputati Bastianelli, Marmugi, Vecchi, Bronzuto, Maschiella, Amasio, Pagliarani, Olmini, Caruso; « Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 » dei deputati Merenda, Laforgia, Darida, Tambroni, Sgarlata, Bova, Urso; « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 425, in materia di assunzione degli apprendisti » del deputato Alessandrini; « Norme sulla disciplina dello apprendistato » dei deputati Bianchi Fortunato, Origlia, Allegri, Erminero, Grassi Bertazzi, Merenda.

La Commissione aveva già iniziato l'esame in sede referente il 7 maggio. Successivamente è stata accolta la richiesta di passaggio in sede legislativa.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sul finire della passata legislatura con celerità comprensibile, e tale però da esigere necessariamente un successivo, più approfondito ripensamento, venne discussa e approvata in commissione in un solo giorno sia alla Camera che al Senato la legge 2 aprile 1968, n. 424 recante modifiche e integrazioni della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Con essa si stabilì, tra l'altro, l'obbligo dell'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nei casi di instaurazione di rapporto di apprendistato, e si determinò che nella istanza relativa alla richiesta dell'anzidetta autorizzazione si dovesse precisare « le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti », il genere di addestramento al quale gli apprendisti saranno adibiti, nonché la qualifica che potranno conseguire al termine del rapporto.

Con la stessa legge n. 424 si ribadì il divieto di sottoporre gli apprendisti a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nonché a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

Al fine di rendere poi più effettivo e possibile l'addestramento da parte degli apprendisti si stabilì che il loro numero non potesse mai superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate occupate presso la stessa azienda.

Questa la portata dei primi due articoli della legge 2 aprile 1968, n. 424.

Ed è proprio intorno ad essi che sorsero immediatamente le più severe considerazioni, quando si constatò che la genericità di quelle indicazioni, richiamandosi al rapporto di apprendistato non meglio specificato, poteva riferirsi vuoi al settore industriale che a quello artigianale. In relazione a ciò, sia al Senato che alla Camera dei deputati, all'inizio si può dire della presente Legislatura, si ebbe a registrare la presentazione di varie proposte di legge miranti tutte sostanzialmente a limitare l'applicazione delle norme innanzi richiamate al rapporto di apprendistato nell'industria, con esclusione quindi per i rapporti instaurati dalle aziende artigiane.

È stato infatti da tutti rilevato che oltre a determinare notevoli, insopportabili appesantimenti per le aziende artigiane, le norme relative alla disciplina del rapporto di apprendistato, specie quelle dettate nella fase dell'instaurazione dello specifico rapporto, mal si conciliano con un settore, come l'artigianale, ove, non avendo prevista una gradualità di qualificazioni all'interno del mestiere e neppure la qualifica di « maestro artigiano », evidentemente non potrà ritenersi applicabile, perché non compatibile con l'apprendimento di un mestiere artigiano, l'obbligo di « precisare da parte del datore di lavoro la qualifica che gli apprendisti potranno conseguire al termine del rapporto ».

Nè diversa considerazione può farsi per quanto concerne il numero di apprendisti da occupare nell'azienda che, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la stessa azienda.

A parte la contraddittorietà o quanto meno l'equivoca e incerta interpretazione di tale disposizione rispetto a norme specifiche per imprese artigiane, come la legge 25 luglio 1956, n. 860 che all'articolo 2 stabilisce il numero massimo di apprendisti che possono essere occupati nei vari tipi di aziende artigiane, ove il principio sancito con l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424 dovesse ap-

plicarsi nei confronti anche delle imprese artigiane si dovrebbe arrivare alla conclusione che tale principio (rapporto non superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate) si tradurrebbe in un divieto per molte di tali aziende artigiane, specie quelle del settore artistico, e dell'abbigliamento, di assumere apprendisti, tenuto conto che spesso manca in esse la possibilità di commisurazione del numero di apprendisti da assumere con quello degli operai occupati sia per l'assenza completa di questi ultimi sia perché le caratteristiche aziendali, il tipo di lavoro e l'organizzazione della produzione esigono comunque un numero maggiore anche se non esclusivo di apprendisti.

Si pensi per un istante ad alcuni specifici mestieri: un ceramista, un vetraio, un orafo ed un camiciaio stabilisce rapporti diretti e personali con il giovane apprendista per cui c'è garanzia di formazione, al contrario di quanto avviene nell'industria ove il rapporto si spersonalizza, per cui maggiori devono essere le misure a garanzia della necessità di addestramento.

Il numero massimo di apprendisti (in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860) non può essere superiore a dieci per le imprese che non lavorando in serie, impieghino normalmente non più di dieci dipendenti; cinque per quelle che pur dedicandosi a produzioni esclusivamente in serie, non impieghino normalmente: più di cinque dipendenti; a venti per quelle che svolgono attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

I rilievi e le osservazioni mosse fecero propendere alcuni a ritenere che le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 424, almeno quelle derivanti dall'articolo 1 e per quel che dirò innanzi per alcuni aspetti dell'articolo 2, non fossero applicabili alle aziende artigiane.

Due distinte circolari Ministeriali rispettivamente in data 14 giugno 1968 e 25 luglio 1968 sono state diramate per impartire istruzioni applicative della legge 2 aprile 1968, n. 424.

Mentre nella seconda circolare, a giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si esprime l'avviso che la disposizione relativa al raporto percentuale (non superiore al 100 per cento) apprendisti- maestranze specializzate e qualificate non si debba ritenere applicabile alle imprese artigiane (trattasi comunque di un'interpretazione che poggia le sue basi sul principio della non modificabilità di una norma speciale con altra legge generale), con l'altra circolare del 14 giugno 1968 viene chiaramente precisato che anche le aziende artigiane dovranno essere autorizzate dall'Ispettorato del lavoro ad occupare apprendisti.

In virtù di tali istruzioni applicative, anche le aziende artigiane devono sottostare alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ai fini dell'assunzione di apprendisti. Inutile, dannoso appesantimento burocratico che rappresenta un onere eccessivo e del tutto inconciliabile con le caratteristiche delle aziende artigiane e del rapporto di apprendistato che in tale settore si instaura spesso, solo dopo una scelta fatta in virtù di reciproci rapporti di fiducia, simpatia e di affiatamento successivo, quasi rapporto familiare !

Si è al riguardo a giusto titolo osservato che tali limitazioni e vincoli mal si conciliano con la necessità di non ostacolare la diffusione dell'apprendistato artigiano. È stato posto in risalto l'importanza dell'artigianato per l'economia nazionale, il suo apporto alle nostre esportazioni, la meritoria opera di formazione di giovani alla produzione dal punto di vista tecnico e didattico.

Basterà tra l'altro richiamare alcuni dati: su un milione e 200.000 imprese artigiane iscritte negli albi provinciali, con un totale di 2.000.000 e 500 mila addetti, gli apprendisti nelle aziende artigiane al 31 marzo 1967 risultano 399.606, contro i 382.287 delle aziende industriali.

Nell'anno 1967 hanno conseguito una qualifica professionale 68.000 apprendisti di cui almeno la metà nell'artigianato.

Se dovessimo valutare il costo dell'addestramento professionale (tenuto conto che ogni allievo di Istituti professionali costa allo Stato 250 mila lire per anno ed ogni allievo dei corsi di addestramento professionale circa lire 50 mila) in rapporto agli oneri previdenziali ed assistenziali (4-5 miliardi l'anno), potremmo considerare ancorpiù positivo anche in termini economici, oltre che per gli aspetti tecnici e didattici, l'addestramento assicurato dalle botteghe artigiane.

Da queste premesse hanno preso l'avvio le varie proposte di legge (4 al Senato e 3 alla Camera dei deputati) miranti ad introdurre modifiche e limitazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 424.

Le proposte di legge presentate su iniziativa dei Senatori hanno già formato oggetto di esame da parte della X Commissione permanente del Senato nelle sedute del 16 ottobre 1968 e 6 febbraio 1969, con la loro appro-

vazione in tale ultima data in un testo unificato.

Tale proposta di legge nel testo unificato viene ora al nostro esame unitamente a quelle di iniziativa dei deputati Bastianelli ed altri (n. 269); Merenda ed altri (n. 313); Alessandrini (n. 314) e Bianchi Fortunato (n. 950).

Il testo approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1969 è composto di due articoli.

Il primo aggiunge un comma all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424: viene in esso stabilito che le disposizioni concernenti la richiesta di preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro per l'assunzione di apprendisti non si applicano alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Nello stesso articolo primo si precisa che nei confronti di dette aziende artigiane restano in vigore le norme di cui all'articolo 2 della legge n. 424 del 1968 e cioè quelle contenenti il divieto di sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nonché a lavori di manovalanza e di produzioni in serie.

Volgiamo nel campo di norma cioè meramente interpretativa di legge precedente.

L'articolo 2 pone l'obbligo di specificare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti e il tipo di addestramento al quale saranno adibiti. Tale specificazione dovrà essere contenuta nella comunicazione di avvenuta assunzione da inviarsi, in applicazione dell'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, dall'azienda artigiana all'ufficio di collocamento il quale provvederà poi a trasmetterne copia della notifica all'INPS, all'INAM e all'Ispettorato del lavoro.

Tale articolo riproduce in parte quanto già contenuto nell'articolo 1, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 424 dichiarato, con l'articolo 1 della proposta di legge n. 1037, non applicabile alle aziende artigiane.

È stato in via di fatto, quindi eliminato l'obbligo dell'autorizzazione preventiva, conservando però, – ed è opportuno –, l'obbligo della notifica dell'avvenuta assunzione e poi della cessazione del rapporto.

Sono state al pari mantenute le indicazioni da dare (condizioni della prestazione e genere di addestramento) con l'eliminazione solo di quella parte (qualifica da conseguire) che, come è stato osservato all'inizio, mal si conciliava con lo specifico settore artigiano.

È stato altresì chiarito, in via definitiva, che il rapporto percentuale apprendisti-maestranze specializzate e qualificate non è applicabile alle imprese artigiane.

Il testo unificato corrisponde per questa parte anche alle proposte di iniziativa dei deputati e per ciò le assorbe.

Ritengo di poter esprimere pertanto un giudizio positivo ed un parere favorevole all'approvazione.

Perplessità e dubbi ancora esistenti per l'ultima parte dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato, là dove è detto che per le aziende artigiane restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge « medesima ».

A parte che incerta risulta la formulazione tanto da non lasciare tranquillità di interpretazione certa per il futuro (non si capisce bene se il riferimento è alla legge 2 aprile 1968, n. 424 o alla legge 25 luglio 1956, n. 860 !), non mi consentono di esprimere in toto un giudizio sicuramente positivo.

Ritengo infatti che meriti quanto meno un ulteriore approfondimento questa parte.

Quando infatti si ribadisce anche per le aziende artigiane il divieto di adibire l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo come a lavori di manovalanza e di produzioni in serie, si finisce con voler estendere al settore artigiano norme che specificamente si possono riferire all'industria.

A parte che per l'apprendista tale divieto era stabilito in linea generale dall'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, tranne che per il tempo necessario all'addestramento, non si capisce il divieto di adibire gli apprendisti a lavori di produzione in serie esteso alle ditte artigiane; tale divieto è in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956 che include tra le aziende artigiane anche quelle esercenti esclusivamente lavori in serie purché con non più di cinque dipendenti e con lavorazione non del tutto meccanizzata.

Conservare il divieto di adibire l'apprendista a lavori di produzioni in serie, significherebbe inibire a tante aziende che pur sono considerate artigiane in virtù dell'articolo 2 lettera *B* della legge n. 860 del 25 luglio 1956 (lavori in serie con non più di cinque dipendenti e con lavorazione non del tutto meccanizzata), la possibilità di avvalersi di apprendisti. L'articolo 2 lettera *B* della legge 25 luglio 1956, n. 860 espressamente prevede la possibilità per dette aziende che effettuano lavori di produzione in serie purché con processo non completamente meccanizzato, di instaurare rapporti di apprendistato, quando fissando in cinque il numero massimo di dipendenti che tali aziende possono occupare annoveri tra i dipendenti i familiari del tito-

lare ed esclude gli apprendisti che non rientrano quindi nel novero dei dipendenti per i quali esiste la limitazione.

La mia proposta mirerebbe quindi ad eliminare dall'articolo 1 del testo approvato dalla X Commissione permanente del Senato l'ultima parte « per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ». Conseguentemente, per le ragioni esposte, l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424 dovrebbe così modificarsi: « le lettere *f*) ed *l*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 sono sostituite dalle seguenti: « *f*) di non sottoporre gli apprendisti a lavori di manovalanza né a quelli di produzione in serie, tranne per questi ultimi lavori, che si tratti di aziende incluse tra quelle artigiane in virtù dell'articolo 2 lettera *B*) della legge 25 luglio 1956, n. 860 ed iscritte nell'albo di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Oppure, lasciando invariato l'articolo 2 della legge n. 424 del 1968, dovrebbe essere aggiunto un comma: « il divieto di adibire gli apprendisti ai lavori di produzione in serie non si applica alle aziende incluse tra quelle artigiane in applicazione dell'articolo 2 lettera *b*) della legge 25 luglio 1956, n. 860 ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della stessa legge ».

Con queste modifiche, ritengo che per quanto concerne l'apprendistato nel settore artigianale la proposta di legge n. 1037 già approvata dalla X Commissione permanente del Senato possa esser approvata anche dalla Camera dei deputati.

Discorso a parte merita la proposta di legge n. 950 dell'onorevole Fortunato Bianchi ed altri che mira al raggiungimento di obiettivi diversi.

Essa tende, infatti, ad eliminare sia per l'industria che per l'artigianato l'obbligo della preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per instaurare un rapporto di apprendistato. A tale scopo propone di sostituire l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 424 con altro articolo in cui viene previsto che dopo il rilascio del nulla osta all'assunzione, l'ufficio di collocamento comunichi all'Ispettorato del lavoro, le condizioni della prestazione richiesta all'apprendista, il genere di addestramento al quale sarà adibito e la qualifica professionale che sarà conseguita al termine del rapporto.

Tale formulazione, come appare chiaro, se è vero che semplifica l'adempimento eliminando l'aggravio della preventiva autorizzazione che peraltro deve compilarsi su foglio bollato, non può ritenersi applicabile al settore artigianale in relazione alla indicazione della qualifica professionale che sarà conseguita, per quanto ho esposto nella parte iniziale della mia relazione.

Chiara ed opportuna mi sembra invece la portata dell'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa proposta di legge n. 950 (Bianchi Fortunato ed altri). Si tende, infatti, a consacrare in legge il principio già in parte affermato in sede amministrativa (vedasi la circolare del Ministero del lavoro n. 120 del 7 dicembre 1968) in base al quale ai fini della determinazione del numero massimo degli apprendisti occupabili deve computarsi anche il datore di lavoro ed i suoi eventuali familiari coadiuvanti fra le maestranze qualificate o specializzate, onde consentire ai datori di lavoro (specie nel settore del piccolo commercio) che non hanno alcun lavoratore dipendente (tra le maestranze qualificate o specializzate) e che esercitano attività « con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia », di assumere un giovane quale apprendista.

La norma comunque non eliminerebbe la necessità di disciplinare in modo proprio il problema per le imprese artigiane per le quali devono trovare applicazione i limiti numerici fissi stabiliti, riguardo agli apprendisti, dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per quanto concerne l'articolo 2 della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri (n. 950) poiché viene previsto che il rapporto di apprendistato per le categorie impiegatizie, la cui possibilità è già contenuta nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato) debba svolgersi secondo le norme contenute nei contratti collettivi; al fine di consentire rilevanza all'autonomia ed alla competenza delle organizzazioni sindacali che dovrebbero essere le sole idonee a valutare l'ammissibilità dell'apprendistato per le singole qualifiche delle categorie impiegatizie, si impone qualche considerazione.

Si è discusso se possa in linea generale considerarsi ammissibile l'apprendistato per le categorie impiegatizie, tenuto conto che nei confronti del soggetto assunto ed in possesso del titolo richiesto si stima sufficiente il periodo di prova al necessario ambientamento e al fine della determinazione della idoneità a ricoprire l'incarico connesso. Non prevista nella legge 19 gennaio 1955, n. 25 tale possibilità compare nel regolamento per

l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) all'articolo 1 quando però nel primo comma dello stesso articolo è chiaramente detto che il rapporto di apprendistato può instaurarsi ogni volta che si intende conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico professionale.

Ecco, allora, il quesito che si pone: per le categorie impiegatizie occorre l'addestramento pratico e l'insegnamento tecnico professionale ?

Il necessario periodo di tirocinio non è riconducibile esclusivamente al periodo di prova ?

Ritengo che solo da una valutazione preliminare possa derivare la risposta e la conseguente decisione ai fini del riferimento ai contratti collettivi, allo stato della legislazione in vigore, in relazione alla natura giuridica delle organizzazioni sindacali ed alla efficacia dei contratti dagli stessi da stipularsi.

L'articolo 3 della stessa proposta n. 950 dell'onorevole Fortunato Bianchi ed altri mira a disciplinare l'orario di lavoro dell'apprendista fissandolo in 44 ore al massimo per settimana, escluso il tempo destinato all'insegnamento complementare o in 40 ore settimanale, compreso il tempo destinato al detto insegnamento.

La materia è disciplinata attualmente dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che fissa in 8 ore giornaliere e in 44 settimanali l'orario massimo di lavoro dell'apprendista, computando tra le ore lavorative e nell'orario di lavoro anche quelle destinate all'insegnamento complementare.

La proposta mira a risolvere la questione insorta, dopo l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in ordine all'applicabilità della legge stessa agli apprendisti.

Ciò chiarito, credo di poter concludere osservando che la proposta di legge per ultimo illustrata (Fortunato Bianchi ed altri n. 950) non risolve le questioni sollevate per l'apprendistato nel settore artigianale, per cui non assorbe le altre proposte, né quindi il testo approvato dalla X Commissione del Senato e del quale con le modifiche proposte, raccomanderei l'approvazione.

Poiché detta proposta di legge n. 950 pone problemi di portata più vasta, non può a sua volta ritenersi assorbita, potendo a mio giudizio formare oggetto di esame e di discussione separata.

L'ultimo comma dell'articolo 1, nonché gli articoli 2 e 3 ove fossero giudicati positivamente dalla Commissione, potrebbero, con le opportune rielaborazioni per il coordinamento, aggiungersi al testo della proposta di legge approvata dal Senato.

La prima parte dell'articolo 1 (commi 1, 2 e 3) della proposta Bianchi Fortunato (n. 950) ha contenuto innovativo perché per quanto ho già detto mira ad eludere per tutte le aziende l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'ispettorato del lavoro per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato.

È fuori di dubbio che la procedura imposta dalla legge n. 424 del 1968 comporta nei confronti delle aziende oneri e difficoltà che risultano spesso di intralcio nello svolgimento della loro attività tant'è che da parte del Ministero del lavoro in sede di emanazione delle disposizioni applicative è stata sottolineata la necessità e l'opportunità di una semplificazione delle procedure, la maggiore possibile, oltre che la più sollecita evasione delle richieste, onde (si avverte da parte del predetto Ministero del lavoro) non vengano create « turbative nel mondo della produzione » e non sia pregiudicata « la tempestiva assunzione degli apprendisti ».

È stato altresì rilevato che le aziende si trovano spesso nella necessità di assumere personale apprendista allorché si presentano situazioni che non erano prevedibili a distanza di tempo, per cui non sarebbe giustificabile l'autorizzazione preventiva. D'altro canto, neppure appare trascurabile o di scarsa importanza la necessità di valutare preventivamente se l'azienda sia in grado di offrire garanzie sufficienti di un idoneo addestramento del lavoratore apprendista ai fini dell'effettivo conseguimento della prevista qualificazione, per cui si rende necessario accertare se presso l'azienda esistano quei requisiti di carattere tecnico-organizzativo che permettano, attraverso la graduale opera di addestramento, l'acquisizione delle capacità lavorative proprie delle qualifiche professionali per il cui conseguimento si legittima il rapporto di apprendistato. Queste, credo, le ragioni che consigliarono l'introduzione della autorizzazione preventiva che per alcuni settori ritengo si renda ancora necessaria.

Ultima osservazione reputo opportuno fare ed è quella relativa all'obbligo della comunicazione all'ufficio di collocamento.

Esiste una disparità di norme, con diversità di conseguenze, per le aziende a seconda che siano o non artigiane.

Per quest'ultime, infatti, l'obbligo di comunicare all'ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti assunti o dimissionati deriva dall'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 29 della stessa legge, che, limitatamente agli imprenditori artigiani che omettano la notifica all'ufficio di collocamento commina la pena dell'ammenda proporzionale.

Nei confronti, invece, degli imprenditori non artigiani l'obbligo di comunicare all'ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti esiste solo in caso di avvenuto licenziamento, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento di applicazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668.

Ma, come ha evidenziato la corte di cassazione, sezione 3ª penale, con sentenza del 18 maggio 1966, n. 1524, l'inosservanza di tale obbligo non comporta l'applicazione di sanzioni penali, perché il citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956 richiama l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e non anche l'articolo 27 che nel secondo capoverso commina la pena dell'ammenda. Né, osserva la corte di cassazione, un regolamento avrebbe potuto introdurre nuove ipotesi di reato!

Perché siano corrette le sperequazioni, a danno delle imprese artigiane, e perché la disposizione possa essere in pratica efficace, è necessario che sia introdotta una norma di legge che preveda l'obbligo della comunicazione all'ufficio di collocamento da parte degli imprenditori non artigiani, richiamando in caso di omissione di tale adempimento le sanzioni previste dall'articolo 27, secondo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264, o dell'articolo 29 (da estendersi, visto che è limitato solo agli imprenditori artigiani) della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Solo attraverso una legge possiamo, infatti, introdurre nuove ipotesi di reato!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLOTTI. Volevo far rilevare che il problema dell'apprendistato, purtroppo regolato da varie leggi, avrebbe bisogno di un generale riordinamento. In ogni caso la proposta di legge che ci viene dal Senato tende ad escludere, per le aziende artigiane, alcune norme della legge 2 aprile 1968, n. 424, che si sono dimostrate particolarmente onerose per quelle aziende. Vorrei poi far presente al relatore che in base a quanto contenuto nell'articolo 2 della proposta di legge n. 1037 sono previste sempre le « comunicazioni » fra il datore di lavoro e gli enti, mentre viene quasi sempre esclusa l'informativa al lavoratore interessato, informativa che in realtà è un documento importante perché solo con esso il lavoratore viene a conoscenza delle esatte condizioni riguardanti la sua prestazione: il tipo di addestramento da effettuare, la qualifica, eccetera; e con esso egli riesce a constatare se le norme previste siano state effettivamente rispettate. È opportuno quindi che il documento in oggetto venga trasmesso, oltre che agli enti, al lavoratore interessato. Esso, insomma, dovrebbe diventare il primo documento da rilasciare al giovane apprendista.

GITTI. Io ripeto qui quanto ho già avuto occasione di dire nella precedente seduta in argomento, e mi ricollego anche alla prima parte dell'intervento del collega onorevole Polotti, nel senso di ribadire la necessità che il problema dell'apprendistato venga riveduto. Prego, anzi, l'onorevole Sottosegretario Toros di volersi far carico in sede governativa di questo impegno.

La legge, alla cui formulazione io stesso ho partecipato diversi anni or sono, è ormai superata! Basterebbe solo pensare alle difficoltà che va creando, anche per quanto riguarda una delle innovazioni principali introdotte: il corso complementare per gli apprendisti. Una cosa veramente indecorosa, in un paese che vuole curare la preparazione dei giovani artigiani.

Anche perché ormai con l'introduzione della scuola d'obbligo il problema si pone in altri termini. Ormai, cioè, si tratta di trasformare questa istruzione in una istruzione tecnica relativa alla attività che i giovani svolgono.

Mi pare, quindi, che si debba tener conto di questa e di tutta un'altra serie di considerazioni. Inoltre, debbo aggiungere a questa premessa che io sono d'accordo con il collega relatore onorevole Mancini, soprattutto quando egli sostiene la necessità di aggiornare, mettere a punto con criteri nuovi, tutto il problema dell'apprendistato. Naturalmente con la collaborazione delle organizzazioni sindacali.

Devo però dire – e lo dico sulla base anche di una diretta esperienza – che secondo me non dovremmo perdere e far perdere altro tempo al provvedimento che ci viene dal Senato, in quanto esso viene proprio incontro

ad una necessità - diciamolo francamente - che ci è sfuggita l'altra volta. Perché, sappiamo tutti come vanno queste procedure burocratiche. Prima che arrivi l'autorizzazione, il giovane cui interessa si è già licenziato o è diventato militare!

Ecco perché io sostengo, d'accordo con la relazione quando dice che la più ampia proposta di legge presentata dal collega onorevole Bianchi dovrebbe restare in vita, l'urgenza di eliminare, intanto, con l'accoglimento dell'atto del Senato, le palesi incongruenze della legge n. 424.

Concludo quindi invitando caldamente gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PAVONE. Sottolineo anch'io la necessità che la Commissione lavoro cerchi al più presto di rivedere le vecchie leggi dell'apprendistato, ristrutturando tutto questo delicato settore che possiamo ben paragonare a quello della scuola. Perciò condivido il parere espresso dagli onorevoli Polotti e Gitti su tutto il problema: che è necessario, cioè, arrivare al più presto ad una ristrutturazione di tutto questo settore. L'onorevole Gitti dice che i corsi complementari sono divenuti una cosa obbrobriosa. Sono d'accordo con lui; però è anche vero che non si è provveduto finora a sostituirli con una forma più logica, più rispondente alle necessità del settore stesso.

Sarei pure d'accordo per l'immediata approvazione della legge così come ci è pervenuta dal Senato. Però non posso non condividere quella proposta che è inserita nella relazione Mancini: ciò per meglio chiarire la situazione, altrimenti può accadere che facciamo sì un'altra legge ma non riusciamo a chiarire le cose e non sarà palese l'interpretazione che noi vogliamo dare a questa legge. L'onorevole Mancini ha ragione: noi non abbiamo eliminato niente della vecchia legge, o abbiamo eliminato pochissimo. Quindi, amico Gitti, io condivido con te l'urgenza di venire incontro alle nostre ditte artigiane; però c'è questo: ad un certo punto, noi, approvando subito la legge così com'è pervenuta dal Senato, senza le variazioni proposte dall'onorevole Mancini, avremo, sì snellito l'*iter* per l'assunzione degli apprendisti (in quanto non bisognerebbe più fare la richiesta all'ispettorato del lavoro ed attendere tre mesi), ma rimarrebbero sempre alcuni interrogativi ai quali non si potrebbe rispondere se non con le opportune modifiche suggerite dall'onorevole Mancini. Comprendo anche un'altra cosa: che rimandare la legge al Senato significherebbe perdere ulteriormente del tempo prezioso; però c'è anche l'esigenza di fare un lavoro migliore e completo. Quindi io prego la Commissione di voler accettare le due proposte fatte dall'onorevole Mancini nella sua relazione: per chiarire, ripeto, il concetto che noi vogliamo dare alla legge.

TAMBRONI. Il mio punto di vista è questo. Se il provvedimento deve passare subito, passi subito! Per quanto le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Pavone e da altri, devo dire, sono da me pienamente condivise. Ma, se dovessimo arrivare ad emendamenti, allora c'è da tener conto anche di un altro fatto: la questione dell'età. Noi abbiamo fissato in 15 anni l'età di assunzione degli apprendisti. In moltissimi casi la scuola d'obbligo viene terminata a 14 anni. Noi abbiamo, pertanto, una miriade di giovani che fra i 14 e i 15 anni non riescono a trovare un'occupazione perché nessuno può assumerli. E questo è un problema notevole, sia da un punto di vista sociale sia da quello delle forze di lavoro che in tal modo non vengono immesse nel ciclo della produzione, dell'insegnamento di un mestiere, e così via.

Quindi, se noi non dobbiamo modificare in nulla la proposta di legge venutaci dal Senato, siamo d'accordo di rinviare il problema ad altra iniziativa legislativa. Se, invece, dobbiamo modificare il testo in esame, per cui la proposta di legge deve ritornare al Senato, io intenderei presentare un emendamento che preveda questo: l'età di assunzione dev'essere considerata quando il ragazzo ha compiuto la scuola d'obbligo. Perché, diversamente, noi continueremo ad avere centinaia di giovani - io personalmente registro tutti i giorni diecine e diecine di casi! - in quella condizione. Poi succede - questo specie nei paesi piccoli - che ragazzi e ragazze, là dove ci sono magari anche scuole artigiane, vanno a lavorare ugualmente, per imparare il mestiere - più frequente è il caso della lavorazione della maglia per le giovani - ed arriva il controllo e sono contravvenzioni. Magari perché hanno 14 anni e mezzo anziché i 15 richiesti, pur avendo già compiuto la scuola d'obbligo.

Quindi, ripeto, un emendamento del genere dev'essere introdotto nella legge. Perché noi dobbiamo partire dalla constatazione che vi sono oggi in Italia diecine e diecine di migliaia di ragazzi che vanno per strada, oppure che la famiglia avvia al lavoro, a volte, perché trova la compiacenza di qualche artigiano che poi, quando viene sottoposto a control-

lo, ne ricava contravvenzioni per violazione della legge che impedisce l'assunzione.

Aggiungo che sembrava potesse essere richiesta, per qualche mestiere almeno, la deroga a questa norma all'ispettorato del lavoro, il quale doveva stabilire se per quel certo determinato mestiere poteva essere o meno abbassata l'età. All'atto pratico questa deroga non viene applicata. Perché, prima che si arrivi da parte dell'ispettorato del lavoro a stabilire se questo mestiere sia leggero o meno, ecc. passano mesi e mesi. Insomma, è una procedura che non finisce mai, e si arriva sempre fuori tempo massimo, per cui abbiamo sempre diecine di migliaia di ragazzi a spasso per le strade.

Concludendo, quindi, se non dobbiamo modificare il testo della proposta giuntoci dal Senato d'accordo, se, invece, questo testo dev'essere modificato, sia per i motivi qui esposti dal Relatore che dall'onorevole Pavone ed altri, io allora prego la Commissione di tener presente la necessità di introdurre anche questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Io direi, onorevole Tambroni, che lei debba senz'altro prepararlo questo emendamento ! E così anche per altri che potrebbero anche cambiare un pò l'essenza del testo in esame. Poi li esamineremo e valuteremo, poiché non è possibile farlo seduta stante, in una prossima seduta.

PAVONE. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Tambroni. Faccio tuttavia osservare – e, forse, al riguardo l'onorevole rappresentante del Governo potrà illuminarci meglio – che in proposito ostano disposizioni sul piano comunitario !

PRESIDENTE. Poiché si tratta, comunque, di emendamenti che toccano il problema e lo allargano molto, il mio pensiero, condiviso, credo di poter dire, dal Governo, sarebbe di lasciare un certo margine di tempo, onde poter esaminare a fondo le varie questioni.

POLOTTI. Vorrei aggiungere poche altre cose. Tra gli obiettivi della programmazione dell'istruzione c'è la tendenza ad aumentare, ad allargare il termine della scuola d'obbligo. È necessario, quindi, non fare marcia indietro nei confronti dei termini previsti per la frequenza obbligatoria della scuola da parte dei giovanissimi. Più che ai giovani tra i quattordici ed i quindici anni bisogna pensare a quelli tra i diciotto ed i diciannove. Essi hanno appena terminato le scuole medie superiori: sono già periti, geometri, ragionieri. Dovrebbero quasi subito partire per il servizio militare, interrompendo per parecchi mesi la loro attività lavorativa. Ho detto « quasi subito », perché in effetti tra il compimento degli studi superiori e la chiamata alle armi passa spesso molto tempo. Sarebbe opportuno invece che essi assolvessero gli obblighi di leva immediatamente, per evitare inutili perdite di tempo e dannose interruzioni del lavoro. A tal fine chiedo che il Ministero della difesa esamini a fondo il problema: non è giusto, infatti, che migliaia di giovani restino all'improvviso senza lavoro (con minime possibilità di essere riassorbiti al loro ritorno nella medesima azienda) o che rimangano forzatamente disoccupati per qualche anno in attesa di essere chiamati per il servizio di leva.

PRESIDENTE. Quindi il problema si allarga ancora di più... La parola all'onorevole Caponi.

CAPONI. Vi prego di scusarmi se per motivi indipendenti dalla mia volontà non mi è stato possibile essere presente alla prima parte della discussione. Vorrei adesso esprimere alcune considerazioni. Molti onorevoli colleghi ricordano che la legge n. 424 fu approvata da noi nella passata legislatura in tutta fretta a causa dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari. Allora non ci fu possibile – proprio a causa della fretta – un'esatta valutazione delle norme approvate in merito alla assunzione di apprendisti. Ora questa revisione è necessaria. Come si sa, attualmente non esiste quasi più il vecchio maestro che ha intorno a sé gli allievi, a meno che non si tratti del sarto, dell'orafo, eccetera. Si tratta spesso di aziende che lavorano in serie, con sessanta, settanta, anche cento dipendenti. Questa è almeno la situazione nella nostra provincia; non so esattamente cosa succeda nelle altre. Sotto questo aspetto, è quindi più che giusto modificare le norme sull'assunzione, anche se queste aziende rientrano nell'ambito dell'artigianato, in base a deroghe già stabilite. È il caso, per esempio, della ceramica artistica nella nostra regione (Deruta, Gualdo Tadino, Città di Castello: città rinomate in tutto il mondo per la lavorazione artistica, con aziende artigiane che impiegano cinquanta-settanta dipendenti). È necessaria dunque una migliore definizione dell'azienda artigiana, perché se nel caso della ceramica artistica si può parlare di artigianato, ve ne sono altri in cui ciò non è possibile. Vi cito un altro esempio: quello dell'Angora Spagnoli.

Sapete come organizza il lavoro per sfuggire ai rigori della legge? Fa diventare capogruppo una donna: ma prima di nominarla capogruppo pretende che si iscriva all'artigianato e dopo assuma un certo numero di ragazzine che svolgono un lavoro industriale, non certo artigianale, di tipo tradizionale.

Ora, è giusto che per non fare assumere operai in fabbrica si usino questi espedienti?

Oltre a questo fatto specifico, è frequente che nella mia provincia vi siano aziende, che normalmente hanno fino a 50 dipendenti, e sono qualificate artigiane.

Quindi, mi sembra di poter dire, senza bisogno che mi prolunghi su questo, che c'è una necessità assoluta per la bottega artigiana tradizionale di rivedere la norma ma, insieme a questo, ci vuole una nuova regolamentazione dell'artigianato. Non si possono concedere a vere e proprie industrie agevolazioni come quelle previste per l'artigianato.

Pertanto, s'impone un impegno serio da parte del Governo in questo senso.

BIANCHI FORTUNATO. Mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti quanti noi sull'obiettivo che intende perseguire la proposta di legge n. 1037 approvata dal Senato e che abbiamo considerato attraverso la ampia relazione del collega onorevole Mancini. E, l'obiettivo è veramente quello di rimediare ad un'incongruenza da noi prescritta per legge alla fine dell'altra legislatura; incongruenza che di fatto ha determinato un rallentamento nell'occupazione degli apprendisti. E, nello stesso tempo, quasi addirittura un'impossibilità alla stessa occupazione dei giovani. Il Senato ha inteso rimediarvi andando a prescrivere la non applicazione di quelle norme al settore dell'artigianato.

Ed è evidente che attraverso la relazione Mancini noi abbiamo riscontrato altra possibilità per rimediare a quell'errore, forse fatto anche nel senso di andare a salvaguardare la posizione dell'apprendista, ossia del giovane che, immesso nel lavoro, doveva avere la garanzia di ottenere una qualificazione lavorando.

Ecco, da qui, tutte le prescrizioni volte ad accertare se sussistono quelle condizioni atte a salvaguardare il futuro del giovane lavoratore. Però, noi, con questa operazione, abbiamo in effetti rallentato, forse posto una remora, alla stessa occupazione dei giovani lavoratori.

Ora, noi qui, onorevoli colleghi, dobbiamo considerare se è sufficiente - sebbene quello dell'artigianato sia un settore di primaria importanza per la qualificazione dei giovani - rimediare a quelle prescrizioni con il testo proposto e approvato dal Senato. E, già dalla relazione Mancini e dai primi interventi che l'hanno seguita, a me è sembrato di rilevare una volontà da parte della nostra Commissione di dilatare e meglio precisare le nuove modifiche e precisazioni che si vorrebbe apportare al testo pervenutoci dal Senato.

Io ed altri colleghi abbiamo presentato una proposta di legge, il cui contenuto forse è troppo estensivo rispetto alle altre proposte di legge. Potremmo tener conto, però, di certe esigenze sulle quali concordiamo, come quella di escludere gli apprendisti dalle lavorazioni in serie dato che non si può sostenere che l'operaio si formi attraverso tali lavori. E da qui, posso allora quasi far mie certe preoccupazioni dello stesso onorevole Caponi, il quale ha citato una impresa che vi rimedia andando a creare un'innumerevole serie di capi-gruppo - egli dice - sotto forma di piccole aziende artigiane.

Ora, onorevoli colleghi, mi dispiace di non poter accedere alla richiesta del collega Gitti. Noi dobbiamo rimediare con sollecitudine ma anche il più compiutamente possibile. Dovremmo, insomma, esaminare a fondo il testo proposto dal Senato ed apportarvi le modifiche necessarie. Perciò mi permetto, onorevoli colleghi, di considerare l'articolo 1 della mia proposta di legge. La legge n. 424 non aveva considerato la portata derivante da una assunzione con le formalità previste, specialmente per le aziende con lavorazione in serie. Nello stesso tempo voglio farvi rilevare che la mia proposta non tende a lasciare sfuggire all'Ispettorato del lavoro il controllo sulle assunzioni di apprendisti: in tale normativa è infatti precisato che l'ufficio di collocamento, dopo aver rilasciato il nulla-osta all'assunzione deve segnalare all'Ispettorato tutti i dati relativi alla prestazione richiesta ed all'andamento dell'azienda che prende in forza il giovane lavoratore. Inoltre, con il secondo comma della mia proposta di legge ho voluto precisare che, sì, il numero degli apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare non può superare il cento per cento dei lavoratori, ma che tra questo « cento per cento » deve considerarsi compreso anche il datore di lavoro: ciò per consentirgli di assumere un allievo anche se non ha, per il momento, alle sue dipendenze altri lavoratori. Con l'articolo 3 della mia proposta di legge ho voluto che fosse meglio regolamentato l'orario di lavoro, limitandolo a quaranta ore settimanali, o a quarantaquattro, com-

prendendo in quest'ultimo orario il tempo destinato all'insegnamento complementare, cioè ai corsi complementari che la nostra legislazione prescrive.

Concludo quindi riaffermando che è necessario che il Parlamento modifichi nel miglior modo possibile la legge n. 424. Io stesso, del resto, ho elaborato due emendamenti che ovviamente si ispirano alla mia proposta di legge, non per ottenere una parziale paternità della legge ma nella convinzione – onesta – che si debba conseguire una regolamentazione che più si adegui alla realtà del nostro Paese. Circa l'intervento del collega Tambroni su un presunto problema dell'età degli apprendisti debbo far rilevare che già con l'articolo 3 della legge n. 424 si prevedeva una deroga alla prescrizione dell'età di 15 anni come minimo per l'assunzione: era considerato possibile – in forza di un accordo comunitario – l'inserimento nel mondo del lavoro per quei giovani che, pur non avendo ancora compiuto i quindici anni, avessero comunque ultimato il periodo da dedicare alla scuola dell'obbligo. Perciò a me sembra che non sia necessario alcun altro emendamento per quanto concerne la questione dell'età, già risolta dalla precedente legge. È bene comunque che i colleghi presentino gli emendamenti ritenuti più opportuni affinché nella prossima riunione della nostra commissione si possa dare una fisionomia definitiva alla discussione di queste proposte di legge.

SULOTTO. Anche io credo sia opportuno dare una settimana di tempo ai componenti della commissione per poter presentare degli emendamenti. Vedo che qualche onorevole collega sta già preparando qualcosa. Nella prossima settimana la questione deve essere affrontata nella sua globalità e risolta. Noi del resto abbiamo un compito ben preciso: dobbiamo da un lato tener presenti le particolari esigenze degli artigiani, esigenze che non possono essere confuse con quelle delle imprese industriali, piccole o grandi che siano; dall'altra non dobbiamo trascurare i problemi dei giovani apprendisti. Dobbiamo fare in modo che tutto sia chiaro, evitando che le conclusioni ci portino a peggiorare il particolare tipo di sfruttamento che si realizza attraverso l'apprendistato sia con i giovani che hanno compiuto i quindici anni che con quelli di quattordici. Io francamente ero convinto, come torinese, che questo ultimo tipo di lavoro minorile non ammesso dalla legge fosse una piaga del sud; ho invece da qualche tempo potuto notare che è una piaga anche del nord: forse non nella stessa misura, anzi certamente in misura inferiore, ma esiste sempre... Per cui il problema non va affrontato riducendo l'età ma, più compiutamente ed organicamente, attraverso l'aumento dei limiti della scuola d'obbligo. E sarebbe opportuna un'inchiesta in direzione del lavoro minorile – come abbiamo fatto presente più volte – in modo da avere dei dati precisi che consentano di regolamentare nella maniera più adeguata e definitiva la materia.

Per quanto riguarda il problema specifico dell'apprendistato, avrete rilevato che anche nel « Piano 80 » c'è un'affermazione molto netta: bisogna superare l'apprendistato. Una tesi, questa, che noi da tempo sosteniamo. Si introduce il concetto che al massimo potrà essere preso in considerazione per il futuro un breve, un brevissimo periodo di « tirocinio » soltanto per alcuni tipi particolari di professione in cui il tirocinio è indispensabile, dal momento che non è possibile apprendere i segreti del mestiere solo attraverso le scuole professionali. C'è poi l'esigenza di far chiarezza circa la configurazione dell'artigianato.

Io voglio portare un esempio che mi trascino dietro fin dalla prima Legislatura. Quello dell'Opificio militare di Torino. Ci sono centinaia di operai che lavorano nell'opificio e che sono stati assunti come artigiani. E non c'è verso di risolvere questo problema, in quanto l'artigiano, è vero, percepisce la paga degli altri operai dell'Opificio militare, e però non ha mutua, non ha niente! Ad un certo momento scopriremo che gli interni pagano altri operai che li sostituiscono! Questo tipo di lavoro a domicilio, abnorme, tende a trasformarsi in artigianato.

Si parla molto della crisi nel settore tessile. Però in questo momento si sta sviluppando tutto il settore delle confezioni. Contemporaneamente, si sta sviluppando, parallelamente, anche qui il lavoro a domicilio. E in diverse zone questo lavoro a domicilio si maschera in una forma di lavoro assegnato a cottimo ad un capo-gruppo che ha alle proprie dipendenze intere famiglie, sottoposte a un lavoro sfruttato.

C'è, poi, il problema dell'orario che dev'essere anch'esso affrontato. C'è tutta una serie di questioni che ci portano alla necessità di rivedere in modo organico la disciplina dell'apprendistato e credo che dovremo alla fine, quando approveremo questo provvedimento particolare, assumere un impegno preciso, attraverso, anche un'indagine cono-

scitiva in questo campo, di pervenire a regolamentare tutta la materia.

Ed è per questi motivi, proprio in relazione alle proposte che qui sono state fatte, che concordiamo con la tesi che è stata avanzata, di dare ancora, cioè, una settimana di tempo per esaminare meglio i vari problemi.

Circa il timore di una remora nell'assunzione di apprendisti, stiamo attenti! Le assunzioni, dal punto di vista, per così dire, ufficiale può anche darsi che siano effettivamente diminuite. Ma, si assume, senza comunicazione all'Ispettorato del lavoro! Però, in realtà, non è che le assunzioni siano state colpite. Si è cercato soltanto di raggirare la legge, passando per vie traverse e pesando in tal modo ancora di più su questi ragazzi i quali, andando a lavorare senza libretto di lavoro vengono ancor più sfruttati.

Quindi, io concludo dicendo: siamo d'accordo di ritrovarci la settimana prossima a discutere su questo argomento, con l'impegno di presentare nel giro di pochi giorni i diversi emendamenti.

PAVONE. La commissione, nella ricerca dell'ottimo, corre il rischio di non fare il sufficiente. Ora io non posso non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Caponi per le venticinque-trenta aziende o quante saranno... Se noi oggi parliamo di riforma della legge n. 860, intendiamo dire che è necessario riformarla in base alle nuove esigenze ed alle esperienze che sono state fatte con l'apparire di questa legge. Allora non posso non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Sulotto e dell'onorevole Bianchi Fortunato e sono quindi d'accordo anche con l'onorevole Mancini. Ma mi pare che stiamo perdendo il senso di ciò che vogliamo fare...

La legge dello scorso anno ha provocato sia al sud che al nord una situazione insopportabile. Io stesso so di una richiesta inviata all'Ispettorato del lavoro per l'assunzione di un giovane. La risposta giunse dopo tre mesi, quando l'apprendista già lavorava. In altri casi si è dovuto aspettare quattro-cinque mesi per avere questa autorizzazione che arrivava magari quando il giovane si era licenziato. Le preoccupazioni espresse sono quindi validissime ed è necessario intervenire con urgenza per rivedere tutta la delicata materia. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Potremmo incominciare il lavoro anche domani. Il problema fondamentale, in fondo, è uno solo: fare in maniera che almeno i giovani non vadano via e che le nostre botteghe artigiane incomincino a rispettare la legge. È evidente però che non possiamo con questo provvedimento rivedere leggi che hanno impegnato il Parlamento in lunghe discussioni, in lunghi lavori. Quindi, io, signor Presidente, faccio una proposta formale: sono pronto a ritirare, d'accordo con tutti i colleghi, gli emendamenti proposti; altrimenti passeranno dei mesi prima dell'approvazione.

FERIOLI. Ci troviamo di fronte ad uno dei casi tipici di una legge che è stata fatta in fretta e male. Uno di quei casi che ci ripetono troppo spesso e che dovrebbero farci riflettere. Io ho un emendamento che è stato presentato dall'onorevole Alessandrini che oggi non è presente. Dico francamente che non sono insensibile alle dichiarazioni che ha fatto poco fa l'onorevole collega Pavone ed alle considerazioni dell'onorevole Mancini nella sua relazione. Bisogna riconoscere che la legge n. 424, così com'è stata fatta, non funziona assolutamente. Ma se noi ci mettiamo sulla strada della modifica completa, il settore rimane fermo e le cose non si possono risolvere nel giro di poco tempo. Per quale motivo il Senato si è ispirato a quei determinati concetti? Ovviamente, per dare una parziale soluzione al problema, se non altro per quel che concerne gli apprendisti delle aziende artigiane. Secondo il collega Alessandrini il problema dovrebbe essere esteso non solo alle imprese artigiane ma anche alle piccole aziende industriali e commerciali, perché si trovano nelle stesse condizioni. In effetti esiste una certa comunanza di fisionomia tra l'azienda artigiana e la piccola azienda industriale o commerciale.

Ora, il punto di vista mio che esprimo in questo momento è questo: approvare - io sarei favorevole - la legge nel testo che è stato formulato dal Senato e, però, vedendo di correggere fin dalle fondamenta il problema, nell'interesse delle altre categorie che, altrimenti, ne risultano fortemente danneggiate.

Comunque, io ho presentato un emendamento. Se la Commissione fosse del parere di accedere a questo concetto esposto dai colleghi Pavone, Gitti e altri, allora io sarei disposto a ritirarlo. Qualora, invece, non esista questo stato d'animo generale, rimane il mio emendamento agli atti.

GRAMEGNA. Abbiamo visto i problemi che sorgono, i punti che possono essere migliorati, modificati. Però, con un obiettivo che dovrebbe essere ben presente nel nostro animo - noi, qui, non siamo Commissione indu-

stria, ma Commissione lavoro ! –, vale a dire quello di tutelare i lavoratori, i giovani e, in questo ambito bisogna fare in modo che nella dizione « imprese artigiane » non entrino imprese che si camuffano per tali, ma che in realtà hanno ben altre dimensioni, potenziale economico e, quindi, ben altro tipo di sfruttamento ai danni dei giovani che si apprestano ad imparare il mestiere, entrare nel ciclo produttivo.

È evidente, perciò, che la nostra azione deve mirare alla tutela oltre che delle aziende artigiane veramente tali anche dei giovani lavoratori. I quali ultimi, a volte, mentre vanno ad apprendere un mestiere, sono giovani che un mestiere già ce l'hanno.

Mi riferisco, qui, a certe zone nostre dove, in molti casi, la realtà è questa.

Qui, ci sono richieste di allargamento. Mi pare che ci sono colleghi che vogliono che il problema vada al di là dell'obiettivo previsto dalla legge in discussione per scaricare sui giovani lavoratori, sul giovane operaio, sull'apprendista, la mancata adozione di tutela delle aziende artigiane su un altro piano.

Il problema, secondo me, non va visto in collegamento con le sole questioni dell'apprendistato, ma bisogna avere la visione del complesso di tutti i problemi che vanno affrontati e risolti.

Vedete, nei giorni scorsi ho partecipato ad una riunione tenutasi a Trani, in provincia di Bari. In questa zona il problema che ci interessa si presenta in modo preciso. Vi sono casi semplicemente abnormi. Quello, ad esempio, della impresa Curci Onofrio, con laboratorio di tacchi e tomaie, in via Nigrò, a Trani. Vi sarebbero impiegati, oltre alle orlatrici, bimbi di età inferiore ai 15 anni.

In realtà, si tratta per lo più di aziende che hanno una dislocazione di diversi punti di lavorazione e, per solito, aziende le cui dimensioni non sono controllate, ma che hanno certamente 80, 90 dipendenti dispersi nei vari punti della città e che, tuttavia, vengono considerate aziende artigiane.

E, qui, veramente il problema ci riporta alla competenza della Commissione lavoro, ma anche a considerare che sono problemi, questi, che devono altresì riguardare un'altra parte della Camera.

Orbene, in quella città – e non credo sia solo di quella città il problema ! – qual è la situazione ? C'è un'azienda, la Franca Gomma di Curci che lavora materiale plastico. Vi sarebbero sei apprendisti e sei ragazze, di età inferiore ai 14 anni – evidentemente chiudono gli occhi anche gli ispettori del lavoro e gli uffici di collocamento ! – e questi ragazzi lavorano dieci ore al giorno, ricevendo paghe che vanno dalle due alle duemilacinquecento lire la settimana !

TAMBRONI. Mettete in galera questi imprenditori !

GRAMEGNA. Dicendo queste cose mi ricollego a un discorso già fatto allorché proposi il rimedio. Ma, in argomento, non ci fu nessuna presa in considerazione.

Io voglio segnalare qui questa realtà e sottolineare situazioni di questo tipo: apprendisti che si fanno lavorare di notte. Sarebbe il caso, ad esempio, del Tacchificio Vanna. O apprendisti addetti al lavoro nelle cave e nelle segherie, come nel caso della ditta Musicco.

C'è poi la piaga dei piccoli esercizi: caffè, bar, per esempio, dove vengono impiegati dei ragazzini di dodici anni che corrono il rischio di finire sotto qualche autoveicolo andando con le tazzine da un ufficio all'altro, da un palazzo all'altro; o che si tagliano le mani lavando i bicchieri.

E concludo. La richiesta di rinvio di una settimana deve servire per prendere visione degli emendamenti che alcuni colleghi hanno annunciato, con l'impegno da parte di tutti, di arrivare alla definizione dei problemi riguardanti l'apprendistato. Bisogna esaminare tutti gli aspetti della questione ed arrivare ad un'esatta definizione tenendo conto delle spinte che si muovono verso l'abolizione dell'apprendistato. Al rappresentante del Governo vorrei rivolgere l'invito ad esaminare come funzionano certi ispettorati del lavoro (ho citato qualche caso). Sappiamo che a volte vi possono essere delle difficoltà obiettive, però, questo non deve significare che la violazione delle leggi continui in modo scandaloso. È necessario che si faccia in maniera di colpire qualcuno, specialmente quando le situazioni sono davvero abnormi, rasentano l'incredibile. Rinnovo la richiesta di una indagine sul lavoro minorile nella mia regione.

GITTI. Vi prego di scusarmi se prendo la parola per la seconda volta. D'altro canto mi pare che il problema stia assumendo, secondo me, proporzioni vaste per cui è necessario aggiungere qualche cosa a quanto esposto in precedenza. Innanzi tutto debbo dire che se tutti ci dobbiamo mettere a parlare dei guai di casa nostra, io avrei da raccontarne un bel po'... La verità comunque è una: noi avevamo preso il provvedimento con l'intenzione di evitare lo sfruttamento dell'apprendista, soprattutto dell'apprendista utilizzato nelle lavora-

zioni in serie di cui tutti parlano questa mattina. Qual era il meccanismo giudicato opportuno? Indurre a far fare la richiesta preventiva all'Ispettorato spiegando a quale attività si intendeva assegnare il giovane e quanto tempo sarebbe durata questa preparazione. Molti errori commessi in precedenza sono perciò venuti a galla stamattina. Per cui mi permetto di porre un'altra volta questa domanda: Siamo convinti, sì o no, che il meccanismo adottato per le aziende artigiane abbia frenato l'assunzione dei giovani? Io ne sono convinto perché, come sapete, lo Stato concede delle agevolazioni per gli apprendisti (non si pagano i contributi previdenziali e tutta una serie di altri provvedimenti a favore del datore di lavoro) ed è ovvio che chi ha bisogno di un giovane allievo non ci pensa due volte a chiamarlo nell'azienda: proprio per queste particolari agevolazioni il Ministero del lavoro stanzia sette-otto miliardi all'anno. Così si può verificare che il ragazzo subisca un infortunio e rimanga senza indennizzo o che si ammali e rimanga senza assistenza. E poi passano dei mesi prima che giunga l'autorizzazione prevista dalla legge: intanto il ragazzo magari se ne è andato. A me pare che il Senato abbia voluto eliminare tutto questo, dando la possibilità alle aziende artigiane piccole, quelle che non hanno degli impiegati, che non hanno un responsabile delle assunzioni, che non hanno insomma un capo del personale, di effettuare più agevolmente le assunzioni. E concludo il mio intervento con questo: diamo ai giovani la possibilità di trovare subito un posto. Il problema dell'apprendistato venga esaminato nella sede opportuna; e non ci si illuda di poter colmare con un provvedimento che non può non essere limitato un vuoto abbastanza grande. In coscienza credo di aver detto tutto quello che ho avuto la possibilità di constatare. Per il resto mi rimetto a quelle che saranno le decisioni della Commissione.

PAZZAGLIA. Mi soffermerò con estrema brevità sulla proposta di legge approvata dal Senato e sulle altre.

Del concetto di artigiano esistono due versioni. Una è quella che ci viene, possiamo dire, dalla tradizione artigiana. Quando pensiamo agli artigiani, noi tutti ci riferiamo sempre a quelli che secondo la tradizione erano tali. L'altra versione è quella che ci viene dalla legge, alla quale la proposta senatoriale si riferisce. E, fu un grande errore del legislatore quello di aver definito artigiane imprese che hanno dimensioni, quanto a capitale e organizzazione, che non sono del tipo dell'artigianato tradizionale. Se il problema dovesse esser posto, come spesso da alcuni discorsi sembra venga posto, con riferimento alla impresa artigiana tradizionale, probabilmente le preoccupazioni da qualche parte affacciate non avrebbero il peso che hanno in realtà, in quanto ci troveremmo di fronte a modesti tipi di impresa. È, quindi, discutibile, secondo me, il diverso trattamento fra imprese di più grosse dimensioni, quanto a quantità di persone - non di capitale, molto spesso - e quelle più piccole (per personale dipendente) che rientrano nella classificazione legislativa delle imprese artigiane.

Posto il problema in questi termini, mi pare che la soluzione sia estremamente logica: se avessimo la possibilità, per lo meno, di stabilire un criterio legislativo sulle proporzioni fra la quantità dei non apprendisti e degli apprendisti che possono essere assunti senza necessità di preventiva autorizzazione, avremmo già dei limiti che potremmo anche discutere (50 o 100 per cento, ecc.), ma in modo estremamente chiaro.

POLOTTI. La legge 25 luglio 1956, n. 860, lo stabilisce già come princìpi ben delineati!

Si dice all'articolo 2, che il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a 5 per le imprese che effettuano lavori in serie, purché la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato; 20 per le imprese che svolgono attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, 5 per quelle imprese che prestino servizi di trasporti.

PAZZAGLIA. D'altra parte, si prevedeva anche una preventiva autorizzazione in relazione a precise necessità.

Che si verificherebbe se dovessimo mandare avanti questa proposta di legge? Che la tendenza sarebbe quella di assumere più apprendisti non in relazione alle reali necessità.

Teniamo presente anche che oggi non esiste nemmeno una tutela per quanto riguarda la previdenza sociale. Mi spiego: la legge recentemente approvata ha tanti pregi e qualità, ma pone taluni problemi per quanto riguarda l'inizio della attività, per cui, in relazione alla mancanza di interesse che può esservi da parte del lavoratore alle garanzie previdenziali sulle contribuzioni iniziali agli istituti, il fenomeno potrebbe aggravarsi e non essere limitato.

Mi pare che non ci siano dubbi: è troppo lenta la procedura per l'autorizzazione all'as-

sunzione. Noi cerchiamo di risolvere il problema in senso inverso a quello che si dovrebbe seguire per arrivare alla soluzione. Perciò non sono favorevole alla via indicata dal Senato. Non lo sono per le considerazioni che ho fatto: 1) perché spesso le aziende hanno dimensioni di vere e proprie industrie; 2) perché la soluzione di un problema che nasce dal ritardo degli uffici a concedere l'autorizzazione deve essere scelta e ricercata nell'acceleramento della procedura da parte degli uffici stessi per l'accertamento delle effettive esigenze. Bisogna risolvere il problema tenendo conto di esigenze obiettive di tutela degli apprendisti.

TAMBRONI. La proposta di legge tende appunto a modificare la procedura, onorevole Pazzaglia. Il che significa che tutti gli allargamenti e le restrizioni che possono riguardare l'artigianato non possono essere modificati facendo la domanda all'ispettorato del lavoro o mandando dopo quindici giorni la notifica all'ufficio provinciale del lavoro. Nel provvedimento di legge a suo tempo adottato nell'altra legislatura si modificò la legge n. 25 del 1955 che prevedeva che entro cinque giorni l'artigiano doveva notificare all'ufficio provinciale del lavoro l'avvenuta assunzione dell'apprendista. Qui invece si dice: no, bisogna che faccia domanda in carta da bollo all'ispettorato del lavoro con le varie indicazioni concernenti la sua azienda. Ora la teoria è una cosa e la pratica un'altra, perché non c'è solo Torino, non ci sono solo le fabbriche grosse, che hanno una certa dimensione, come ricordava il collega Caponi. Sull'argomento ci sarebbe da fare un lungo discorso che non può essere fatto in questo momento. Ci sono un milione e duecentomila imprese artigiane in Italia. Di queste, alcune hanno cinque-dieci apprendisti come affermava l'onorevole collega di Bari, e parecchie addirittura fuori legge. Ma questo non è un problema nostro: è un problema di codice penale e di tutela del diritto del lavoro. Allo stato delle cose, noi vogliamo dire questo, in sostanza: è accettabile la proposta di legge presentata dal Senato: cioè anziché inviare la domanda all'ispettorato del lavoro bisogna notificare, come si faceva prima, all'ufficio del lavoro l'avvenuta assunzione dell'apprendista. Mi sembra quindi che la modifica chiesta, il ritorno a quella che era la situazione di prima, non pregiudichi il problema generale.

CAPONI. Ma c'è anche il numero degli apprendisti...

TAMBRONI. Allora bisogna modificare la legge n. 860. Indipendentemente da ciò l'assunzione dovrà essere notificata o allo ispettorato del lavoro o all'ufficio del lavoro: la sostanza rimane immutata. È una questione squisitamente procedurale. Inoltre la legge n. 860 prevede che quando la produzione non è in serie si possono avere al massimo dieci apprendisti; quando invece è in serie, al massimo cinque apprendisti.

Ritiro anch'io l'emendamento perché mi rendo conto che ho contribuito ad accendere questa discussione ed invito i colleghi a votare così com'è la proposta di legge del Senato, nell'interesse degli apprendisti e degli artigiani.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Credo che dobbiamo renderci conto che effettivamente noi non risolveremo questo grosso problema. Però possiamo fare qualcosa per combattere un classico sistema di supersfruttamento che si nasconde dietro la definizione di azienda artigiana e di apprendista. Per quanto riguarda le dimensioni dell'azienda le cose sono cambiate, esse non si possono misurare dalla quantità dei dipendenti per essere considerate artigiane: ve ne sono infatti alcune che possono essere considerate « artigiane » dal punto di vista dei dipendenti, ma che in effetti artigiane non sono. Come nel caso di alcune maglierie con apparecchiature elettroniche a ciclo continuo e con pochissimo personale: il prodotto non ancora finito viene portato all'esterno e consegnato a centinaia di lavoranti a domicilio. Il discorso è molto complesso sotto questo aspetto. Basti pensare che, nella nostra provincia, si ha il trentotto per cento di apprendisti nell'industria dell'abbigliamento: ragazzi che fanno dei lavori a cottimo (che non dovrebbero fare) o ragazze che per anni attaccano bottoni e svolgono comunque un lavoro in serie.

Dobbiamo avere presente questa realtà per non avallare assolutamente il contrabbando del lavoro a domicilio nel settore dell'abbigliamento. Per questo condivido il parere di altri onorevoli colleghi di rivederci nella prossima settimana: attraverso queste modifiche vedere se c'è la possibilità di regolamentare meglio la materia onde impedire l'avallo del supersfruttamento attraverso l'apprendistato.

PAJETTA GIULIANO. Mi pare che la discussione, anche se ha travalicato i limiti del testo in esame, sia stata molto utile perché ci ha posto tutti di fronte alla necessità di affrontare il problema della tutela di questi

giovani. Credo sia una considerazione pressoché unanime quella che s'impone: alcune delle vecchie leggi non reggono più. Oggi abbiamo due grandi categorie di artigiani: quella, cioè, del vero artigiano - mobili d'arte, il falso mobile antico, ecc. - e l'altra rappresentata da imprese diverse, sorte con lo sviluppo della tecnologia moderna. Giustamente, come l'onorevole Pazzaglia ha già detto, un tempo la distinzione si poteva avere dalla differenza nella quantità di manodopera impegnata, come elemento di misura. Oggi, invece, non può essere più elemento di misura la quantità di lavoratori presente nell'azienda.

Credo che la discussione svoltasi sia stata molto utile e ci ponga un problema molto serio. Noi avvertiamo tutti che alcune leggi approvate in passato sono da ritenere superate. Ho sentito qualcuno dire, a proposito della legge n. 424: « è una schifezza ». Bene ! Questo sta a dimostrare un'insufficienza palese delle norme per poter affrontare questo problema con le leggi vigenti. D'altra parte, vogliamo allora, per questo, rinunciare al tentativo che è stato fatto al Senato ? In quella sede, di fronte alla legge n. 424, i colleghi senatori si sono trovati di fronte a questo problema: aveva poco effetto per l'artigiano e anche riflessi negativi per il settore dell'apprendistato. Ed allora anche al nostro collega Bastianelli era sembrato che fosse sufficiente tornare indietro per sistemare le cose. Io questo non lo credo. Non credo che basti. Perché appare fin troppo chiaro che questa questione delle due categorie dell'artigiano, vero e falso, vada risolta. Pertanto, penso che la proposta del Presidente di studiare meglio alcuni aspetti del problema ci possa forse dare la possibilità, non dico di sistemare in questa legge la grossa questione dell'artigianato, ma la possibilità di studiare meglio la posizione dell'apprendistato vero e proprio.

Un momento fa il collega Polotti mi parlava di un suo emendamento, per cui si prevede un impegno nei confronti dell'apprendista. Cioè, accanto alla notifica o autorizzazione, Polotti mi pare ponesse un principio, una dichiarazione...

PRESIDENTE. L'emendamento è già stato presentato !

PAJETTA GIULIANO. Quindi, si tratta di vedere anche quali possibilità di tutela noi possiamo avere. Per cui è evidente che quell'artigiano che assume il ragazzo per insegnargli il mestiere, un certo lavoro si troverà a posto e quello che, invece, assume il ragazzo soltanto per imbrogliarlo, e imbrogliare il governo per la parte previdenziale, ecc., ad un certo momento dovrà risponderne.

Quindi, vedere almeno se, senza rinunciare a questa piccola legge, possiamo avere un minimo di tutela e, poi, affrontare il più presto possibile - come diceva l'onorevole Tambroni - gli aspetti più generali dell'apprendistato.

Che ci siano problemi diversi è evidente. C'è diversità di punti di vista fra partiti su questo argomento. Ci sono problemi che vanno tenuti presenti. Come ricordava poc'anzi il collega Gramegna, si tratta di vedere chi deve pagare questa tutela. Oggi chi paga sono i giovani.

MONTI. Il problema è veramente grosso e mi pare che meriti di essere affrontato nella sua pienezza. Però, qui si tratta di ovviare ad un aspetto che ha portato ad un inconveniente, a danno di questi ragazzi e di queste botteghe artigiane.

Quindi, anch'io avrei qualche emendamento da presentare. Ma, data l'urgenza, ritengo sia opportuno approvare subito *sic et simpliciter* il testo del Senato per poi affrontare, senza perdita di tempo, il problema nei suoi aspetti più generali. Lascerei in vita la proposta di legge Bianchi ed altri, affinché rimanga un documento, in base al quale il problema possa essere esaminato successivamente in tutto il suo insieme con le sue varie implicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. La materia che stiamo esaminando riveste particolare importanza, ma è anche necessario arrivare alla conclusione prima che sia possibile, cercando di attenerci ai limiti posti dai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Sollecito pertanto la presentazione, entro venerdì, degli emendamenti, così da poter passare alla discussione degli articoli nella prossima settimana.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO